



Bollettino mensile
Anno VII - n. 10/2012

Publicato il 30 novembre 2012

ISVAP (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -
Servizio Rapporti Internazionali e Studi
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
Centralino 06/42133.1
Fax Sezione Studi 06/42133.735
e-mail: Sezione.Studi@isvap.it
Direttore Responsabile Dr. Fausto PARENTE

Indice

1. ATTIVITA` PROVVEDIMENTALE ISVAP	1
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	3
Provvedimento n. 3017 del 31 ottobre 2012 Proroga del mandato dei componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.	3
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	5
Provvedimento n. 3008 del 3 ottobre 2012 Autorizzazione al trasferimento totale del portafoglio assicurativo da ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., con sede in Verona, a ARAG S.E., con sede in Dusseldorf (Germania), conseguente alla fusione per incorporazione di ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. in ARAG S.E.....	5
Provvedimento n. 3009 del 3 ottobre 2012 Autorizzazione della fusione per incorporazione di Zurich Servizi Italia S.p.A. in Zurich Investments Life S.p.A., entrambe con sede in Milano.....	7
Provvedimento n. 3010 del 12 ottobre 2012 Autorizzazione al trasferimento totale del portafoglio assicurativo del ramo vita VI, costituito dal Fondo Pensione Aperto Unionfondo, da Alico Italia S.p.A. ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., entrambe con sede in Roma. Decadenza di Alico Italia S.p.A. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo vita VI di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.	9
Provvedimento n. 3011 del 12 ottobre 2012 Autorizzazione al trasferimento totale del portafoglio assicurativo da Alico Italia S.p.A., con sede in Roma, a MetLife Europe Limited, con sede in Dublino (Irlanda), conseguente alla fusione per incorporazione di Alico Italia S.p.A. in MetLife Europe Limited.....	11
Provvedimento n. 3012 del 12 ottobre 2012 Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a Intesa Sanpaolo s.p.a., con sede in Torino, ad assumere, per il tramite di Intesa Sanpaolo Vita s.p.a., con sede in Torino, la partecipazione totalitaria nel capitale sociale di Bentos Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.....	13
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	15
2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	17
2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI	133

OMISSIS

OMISSIS

3.	INFORMAZIONI SULLE IMPRESE IN LIQUIDAZIONE	149
3.1	<i>IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA</i>	151
	Cosida s.p.a., con sede in Napoli, Via Posillipo n. 390	151
	La Peninsulare s.p.a., con sede in Milano	151
4.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	153
4.1	<i>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</i>	155
5.	ALTRE NOTIZIE.....	159
5.1	<i>MODIFICHE STATUTARIE</i>	161
	Aumento di capitale sociale di Bipiemme Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano	161
	Modifica dello statuto sociale di ARISCOM S.p.A., con sede in Roma.....	161
5.2	<i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</i>	162
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.....	162

1. ATTIVITÀ
PROVVEDIMENTALE
ISVAP

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 3017 del 31 ottobre 2012

Proroga del mandato dei componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private ed, in particolare, l'articolo 331, comma 3, in materia di costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII, Capo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed in particolare l'articolo 5 recante norme in materia di composizione del Collegio di garanzia;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 con cui è stata istituita una seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e sono stati nominati i relativi componenti;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2993 del 18 luglio 2012 di proroga del mandato dei componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari fino alla data del 31 dicembre 2012;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, commi 28, 30, 31 e 32, secondo cui per il periodo transitorio, nelle more dell'emanazione dello Statuto del costituendo IVASS, la gestione ordinaria e straordinaria dell'Autorità è affidata al Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che il mandato dei componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, come prorogato a seguito del Provvedimento ISVAP n. 2993 del 18 luglio 2012, giunge a scadenza in data 31 dicembre 2012;

RITENUTO di prorogare il mandato degli attuali componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, per esigenze di continuità dell'azione

amministrativa, per la durata della fase transitoria di cui all'art. 13, commi 28, 30 e 31 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, con l'aggiunta di un periodo idoneo a consentire all'IVASS le decisioni di competenza;

adotta il seguente:

Provvedimento

Art. 1

(Proroga del mandato)

1. Per esigenze di continuità dell'azione amministrativa, è prorogata la nomina quali componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari:
 - dell'avv. Ettore Torri, in qualità di Presidente;
 - dell'avv. Luigi Desiderio, in qualità di componente esperto in materia assicurativa;
 - del dr. Domenico Fumagalli, in qualità di componente esperto in materia assicurativa.

Art. 2

(Durata della proroga)

1. La proroga del mandato dei componenti del Collegio di cui all'articolo 1 ha durata fino alla data del 30 giugno 2013.

Art. 3

(Pubblicazione ed efficacia)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'ISVAP ed è efficace a partire dal giorno della sua adozione.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 3008 del 3 ottobre 2012

Autorizzazione al trasferimento totale del portafoglio assicurativo da ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., con sede in Verona, a ARAG S.E., con sede in Dusseldorf (Germania), conseguente alla fusione per incorporazione di ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. in ARAG S.E..

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante, tra l'altro, le procedure di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio;

VISTO il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17 (tutela legale) rilasciata ad ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTA l'istanza congiunta pervenuta il 1° giugno 2012, integrata il successivo 12 giugno, con la quale ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. ed ARAG S.E. hanno chiesto l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio assicurativo conseguente alla fusione per incorporazione di ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. in ARAG S.E.;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza;

VISTA la lettera del 18 agosto 2012, con la quale il Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN) ha fornito la certificazione attestante i rami nei quali la cessionaria ARAG S.E. è autorizzata ad operare e che la medesima possiede il margine di solvibilità, tenuto conto del trasferimento di portafoglio;

CONSIDERATO che l'operazione di trasferimento di portafoglio soddisfa le condizioni poste dalla normativa di settore e che ricorrono i presupposti di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Dispone

E' autorizzato il trasferimento totale del portafoglio assicurativo da ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., con sede in Verona, a ARAG S.E., con sede in Dusseldorf (Germania), conseguente alla fusione per incorporazione di ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. in ARAG S.E..

Il trasferimento di portafoglio non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino dell'Autorità.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 3009 del 3 ottobre 2012

Autorizzazione della fusione per incorporazione di Zurich Servizi Italia S.p.A. in Zurich Investments Life S.p.A., entrambe con sede in Milano.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

VISTO il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, recante le procedure di autorizzazione delle fusioni;

VISTO il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate a Zurich Investments Life S.p.A., con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23;

VISTA l'istanza congiunta presentata in data 12 luglio 2012 da Zurich Investments Life S.p.A. e Zurich Servizi Italia S.p.A., con la quale le società hanno chiesto l'autorizzazione alla fusione per incorporazione di Zurich Servizi Italia S.p.A. in Zurich Investments Life S.p.A.;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza;

ACCERTATO che la società incorporante Zurich Investments Life S.p.A. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

CONSIDERATO che l'operazione di fusione non contrasta con la sana e prudente gestione dell'impresa incorporante Zurich Investments Life S.p.A.;

Dispone

E' autorizzata la fusione per incorporazione di Zurich Servizi Italia S.p.A. in Zurich Investments Life S.p.A., entrambe con sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 3010 del 12 ottobre 2012

Autorizzazione al trasferimento totale del portafoglio assicurativo del ramo vita VI, costituito dal Fondo Pensione Aperto Unionfondo, da Alico Italia S.p.A. ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., entrambe con sede in Roma. Decadenza di Alico Italia S.p.A. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo vita VI di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante, tra l'altro, le procedure di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio;

VISTO il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a La Nazionale Vita, oggi AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., con sede in Roma, Via Aldo Fabrizi, n. 9;

VISTO il provvedimento ISVAP n. 1 del 29 dicembre 1994 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciata a Unionvita, oggi Alico Italia S.p.A., con sede in Roma, Via Andrea Vesalio, n. 6 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTA l'istanza congiunta pervenuta in data 28 giugno 2012, con la quale Alico Italia S.p.A. e AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. hanno chiesto l'autorizzazione al trasferimento totale del portafoglio assicurativo del ramo vita VI di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituito dal Fondo Pensione Aperto Unionfondo, da Alico Italia S.p.A. ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi pervenuti da ultimo in data 13 settembre 2012;

CONSIDERATO che l'operazione di trasferimento del predetto portafoglio e le relative modalità di cessione soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore e che ricorrono i presupposti di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

TENUTO CONTO che ricorrono i presupposti di cui all'art. 240, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per l'emanazione del provvedimento di decadenza di Alico Italia S.p.A. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo vita VI di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Dispone

Art. 1

E' autorizzato il trasferimento totale del portafoglio assicurativo del ramo vita VI di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da Alico Italia S.p.A., con sede in Roma, ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., con sede in Roma.

Art. 2

Alico Italia S.p.A. decade, dalla data di effetto del trasferimento di portafoglio di cui all'articolo 1, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo vita VI di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 3011 del 12 ottobre 2012

Autorizzazione al trasferimento totale del portafoglio assicurativo da Alico Italia S.p.A., con sede in Roma, a MetLife Europe Limited, con sede in Dublino (Irlanda), conseguente alla fusione per incorporazione di Alico Italia S.p.A. in MetLife Europe Limited.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante, tra l'altro, le procedure di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 1 del 29 dicembre 1994 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita già rilasciata a Unionvita, oggi Alico Italia S.p.A. con sede in Roma, Via Andrea Vesalio, n. 6 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTA l'istanza congiunta pervenuta il 15 giugno 2012 con la quale Alico Italia S.p.A. e MetLife Europe Limited hanno chiesto l'autorizzazione al trasferimento totale del portafoglio assicurativo conseguente alla fusione per incorporazione di Alico Italia S.p.A. in MetLife Europe Limited;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza;

VISTA la lettera del 14 settembre 2012, con la quale la Central Bank of Ireland ha fornito la certificazione attestante i rami nei quali la cessionaria MetLife Europe Limited è autorizzata ad operare e che la medesima possiede il margine di solvibilità, tenuto conto del trasferimento di portafoglio;

CONSIDERATO che l'operazione di trasferimento del predetto portafoglio e le relative modalità di cessione soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore e che ricorrono i presupposti di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Dispone

E' autorizzato il trasferimento totale del portafoglio assicurativo da Alico Italia S.p.A., con sede in Roma, a MetLife Europe Limited, con sede in Dublino (Irlanda), conseguente alla fusione per incorporazione di Alico Italia S.p.A. in MetLife Europe Limited.

Il trasferimento di portafoglio non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento dell'Autorità.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 3012 del 12 ottobre 2012

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a Intesa Sanpaolo s.p.a., con sede in Torino, ad assumere, per il tramite di Intesa Sanpaolo Vita s.p.a., con sede in Torino, la partecipazione totalitaria nel capitale sociale di Bentos Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'art. 13 comma 28;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220 recante la determinazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTA la comunicazione dell'ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3, concernente le disposizioni della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, alle capogruppo di gruppi assicurativi nonché, nel caso di controllo, alle società che detengono partecipazioni rilevanti nelle suddette imprese;

VISTA le istanze del 9 e 18 luglio 2012 con le quali, rispettivamente Intesa Sanpaolo Vita s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a. hanno chiesto l'autorizzazione all'assunzione del controllo di Bentos Assicurazioni s.p.a. da parte di Intesa Sanpaolo s.p.a., per il tramite di Intesa Sanpaolo Vita s.p.a.

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220 e all'articolo 15 ter della direttiva 2002/83/CE nonché di tutta la documentazione presentata, non sono emersi elementi ostativi;

Dispone

Intesa Sanpaolo s.p.a., con sede in Torino, è autorizzata ad assumere, per il tramite di Intesa Sanpaolo Vita s.p.a., con sede in Torino, la partecipazione totalitaria nel capitale sociale di Bentos Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

3. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE IN LIQUIDAZIONE

3.1 IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA

Cosida S.p.A., con sede in Napoli, Via Posillipo n. 390

"Si da notizia che in data 25 ottobre 2012 il commissario liquidatore della Cosida s.p.a., con sede in Napoli, Via Posillipo n. 390, ha provveduto al deposito presso la cancelleria del Tribunale di Napoli del piano di riparto parziale, della relazione del commissario liquidatore e della relazione del comitato di sorveglianza della suddetta società, come da autorizzazione Isvap del 14 settembre 2012.

Il citato commissario liquidatore ha dato notizia di detto deposito sulla Gazzetta Ufficiale n. 129, parte seconda, del 3 novembre 2012".

* * * * *

La Peninsulare S.p.A., con sede in Milano

Per la pubblicazione sul Bollettino ISVAP ai sensi dell'art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si fa presente quanto segue:

"Si da notizia che in data 10 ottobre 2012 il commissario liquidatore de La Peninsulare s.p.a., con sede in Milano, Via Visconti di Modrone n. 36, ha provveduto al deposito presso la cancelleria del Tribunale di Milano del progetto di riparto parziale, della relazione del commissario liquidatore e della relazione del comitato di sorveglianza della suddetta società, come da autorizzazione Isvap del 3 ottobre 2012.

Il citato commissario liquidatore ha dato notizia di detto deposito sulla Gazzetta Ufficiale n. 122, parte seconda, del 16 ottobre 2012".

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 299 del 4 ottobre 2012.	Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Quali sono i cambiamenti introdotti dalle nuove regolamentazioni finanziarie nel settore bancario europeo?"
C 299 del 4 ottobre 2012.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al "Libro verde sulla fattibilità dell'introduzione di stability bond".
C 299 del 4 ottobre 2012.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 98/26/CE".
L 274 del 9 ottobre 2012.	Regolamento Delegato (UE) N. 918/2012 della Commissione del 5 luglio 2012 che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli.

<p>L 274 del 9 ottobre 2012.</p>	<p>Regolamento Delegato (UE) N. 919/2012 della Commissione del 5 luglio 2012 che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul metodo di calcolo della diminuzione di valore per i titoli azionari liquidi e per altri strumenti finanziari.</p>
<p>L 278 del 12 ottobre 2012.</p>	<p>Decisione di esecuzione della Commissione del 5 ottobre 2012 sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Canada ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito.</p>
<p>C 310 del 13 ottobre 2012.</p>	<p>Parere della Banca centrale europea, del 10 agosto 2012, in merito alla proposta di regolamento relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.</p>
<p>L 282 del 16 ottobre 2012.</p>	<p>Regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali.</p>

C 312 del 16 ottobre 2012.	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6694 — Helvetia/Certain parts of Gan Eurocourtage's Transport and Marine Insurance Portfolio).
C 317 del 20 ottobre 2012.	Elenco delle agenzie di rating del credito registrate o certificate.
C 332 del 30 ottobre 2012.	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6733 — Ageas/Groupama Insurance Company).

5. ALTRE NOTIZIE

5.1 MODIFICHE STATUTARIE

Aumento di capitale sociale di Bipiemme Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 30 ottobre 2012, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria conseguente all'esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Bipiemme Assicurazioni S.p.A. del 26 settembre 2012. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 7.000.000 ad euro 19.000.000, già sottoscritto e versato.

* * * * *

Modifica dello statuto sociale di ARISCOM S.p.A., con sede in Roma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazioni all'impresa del 31 ottobre 2012, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria conseguente all'esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di ARISCOM S.p.A. del 27 settembre 2012. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 8 milioni ad euro 11 milioni mediante emissione di un numero massimo di n. 3.000.000 di azioni, privilegiate nella distribuzione del dividendo a valere sugli utili di esercizio, del valore di euro 1 ciascuna, da offrire in opzione ai soci entro il termine del 15 dicembre 2012.

5.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni	TMO	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)
	(1)	(2)		(3)		(4)
lug.	4,373	4,373	2,624	2,50	3,280	3,25
ago.	4,116	4,116	2,470	2,50	3,087	3,25
set.	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott.	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov.	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25
2010 gen.	4,078	4,078	2,447	2,50	3,059	3,25
feb.	4,047	4,047	2,428	2,50	3,035	3,25
mar.	3,941	3,941	2,365	2,50	2,956	3,25
apr.	3,996	3,996	2,398	2,50	2,997	3,25
mag.	3,985	3,985	2,391	2,50	2,989	3,25
giu.	4,102	4,075	2,445	2,50	3,056	3,25
lug.	4,026	4,026	2,416	2,50	3,020	3,25
ago.	3,802	3,802	2,281	2,50	2,852	3,25
set.	3,862	3,862	2,317	2,50	2,897	3,25
ott.	3,800	3,800	2,280	2,50	2,850	3,25
nov.	4,184	3,986	2,392	2,50	2,990	3,25
dic.	4,603	4,036	2,422	2,50	3,027	3,25
2011 gen.	4,729	4,090	2,454	2,50	3,068	3,25
feb.	4,736	4,148	2,489	2,50	3,111	3,25
mar.	4,875	4,225	2,535	2,50	3,169	3,25
apr.	4,841	4,295	2,577	2,50	3,222	3,25
mag.	4,756	4,360	2,616	2,50	3,270	3,25
giu.	4,816	4,419	2,652	2,50	3,314	3,25
lug.	5,463	4,539	2,723	2,50	3,404	3,25
ago.	5,271	4,661	2,797	2,50	3,496	3,25
set.	5,746	4,818	2,891	2,50	3,614	3,25
ott.	5,972	4,999	3,000	2,50	3,750	3,25
nov.	7,057	5,239	3,143	3,00	3,929	3,25
dic.	6,812	5,423	3,254	3,00	4,067	4,00
2012 gen.	6,537	5,574	3,344	3,00	4,180	4,00
feb.	5,546	5,546	3,328	3,00	4,160	4,00
mar.	5,049	5,049	3,029	3,00	3,787	4,00
apr.	5,676	5,676	3,405	3,00	4,257	4,00
mag.	5,783	5,783	3,470	3,00	4,337	4,00
giu.	5,904	5,901	3,541	3,00	4,426	4,00
lug.	5,996	5,946	3,567	3,50	4,459	4,00
ago.	5,882	5,882	3,529	3,50	4,412	4,00
set.	5,254	5,254	3,152	3,50	3,941	4,00

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, sempreché l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XX Numero 24 - 12 Maggio 2010". In particolare il tasso di marzo 2010, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico del 13 Aprile 2010, era stato comunicato pari a 3,941. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.

